



ASSOCIAZIONE PROGETTO INCONTRO ONLUS

20 OTT.



VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI 11 SETTEMBRE 2020

L'anno 2020, il giorno 11 del mese di settembre alle ore 19,00 si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'associazione Progetto Incontro Onlus presso la sede in Via Lanciano n. 13 a Montesilvano

Assume la presidenza dell'Assemblea il sig. Pittarello Giampietro e chiama a fungere da segretario il Sig. Toriello.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale così come previsto dall'art. 16 dello statuto contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, che sono presenti i soci Pittarello, Spoltore, Toriello, Ravanese, Flocco, Valori, Piscione, Ciarlito, Sablone, Crocetta, Di Schiena, di Francesco, Cacciatore, Leone, D'Arcangelo, Sfrattoni, Mainardi e Verrigni (18 soci presenti su 25), dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Adeguamento Statuto sociale ai sensi del D. Lgs. 117/2017**
- 2) **Varie ed eventuali.**

Sul primo punto all'o.d.g. il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario convocare l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguare il medesimo alla nuova disciplina relativa al Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017 e ss. mm.).

Procede a questo punto alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto, dei quali i soci dispongono personale copia, evidenziando per ciascuna norma le differenze - ove esistenti - rispetto alla versione ad oggi vigente. L'assemblea è chiamata alla votazione al termine della lettura di ciascuno degli articoli variati e, al termine della lettura integrale, sull'approvazione con voto palese dello Statuto come modificato nella sua integrità.

L'assemblea, con voto unanime, approva la modifica degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 28, 30, 31 e 32 e, in versione integrale, il nuovo Statuto sociale che viene allegato al presente verbale e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto. Non essendoci nessun altro intervento il Presidente, dopo lettura del presente verbale, alle ore 20,00 dichiara chiusa l'Assemblea.

AGB

PESCARA
Ufficio Territoriale di Pescara

11/10/2020

3258

ATT. ESENTE TERZO SETTORE

TRIB
COSMI





” al Verbale di Assemblea dei Soci del 11/09/2020

STATUTO

TITOLO 1°-DENOMINAZIONE-SEDE-SCOPO



20 11.2020

ART.1)

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017, l'Associazione di volontariato – Ente del Terzo Settore denominata “PROGETTO INCONTRO – Organizzazione di Volontariato –”, o, in forma abbreviata, “PROGETTO INCONTRO – ODV”. L'Associazione è un centro di carità, di aggregazione, di animazione e di sviluppo sociale-culturale del territorio secondo lo spirito cristiano.

La sede è in Montesilvano (PE) Via Lanciano n.13.

Essa può aderire o affiliarsi ad Enti ed organismi che perseguono i suoi stessi fini.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'utilizzo delle indicazioni “Organizzazione di Volontariato” e “Ente del Terzo Settore” e/o degli acronimi ODV e ETS nella denominazione dell'associazione, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico è obbligatorio e subordinato al perfezionamento dell'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune (ed è in questo caso di competenza dell'Organo di Amministrazione), e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

ART.2)

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della



libertà e dignità degli associati. Essa intende operare nei settori di attività definiti nell'art. 5 D. Lgs. 117/2017 comma 1 lettere

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in



materia di i e, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.

All'interno delle aree principali sopra indicate, l'associazione si pone le seguenti finalità:

- a) promuovere, sostenere e gestire attività sociali, culturali, economiche a favore di ambienti a rischio e a favore di persone svantaggiate (diversamente abili, minori, anziani, immigrati, alcolisti, tossicodipendenti, malati, poveri) e loro famiglie;
- b) promuovere, sostenere e gestire attività sociali, culturali, religiose, di animazione di aggregazione di prevenzione a favore dei minori, gruppi associati, gruppi religiosi, politici, culturali, ricreativi, di famiglie ecc.;
- c) svolgere la propria attività anche con i terzi, con i quali i rapporti verranno stabiliti dal Consiglio Direttivo, valutate le esigenze dell'Associazione.
- d) curare la circolazione delle conoscenze e dei dati per stimolare un'intensa campagna di sensibilizzazione atta a prevenire e risolvere tutti i problemi principali collegati a: droga, alcolismo, fumo. AIDS, tumori, handicaps, minori, emarginati, anziani, immigrati ed emarginati, violenza, tempo libero e qualsiasi altra forma di emarginazione sociale oltre che l'inquinamento e il degrado ambientale;
- e) creare dei centri di informazione e consulenza intesi all'orientamento del soggetto all'interno dei problemi specifici;

- f) effettuare interventi diretti all'interno delle realtà esistenti aventi per fine ultimo la creazione di ambienti sani e culturalmente evoluti attraverso forme di aggregazione, attività di animazione, sostegno e attività di prevenzione al rischio di devianza;
- g) promuovere ed effettuare interventi a favore dei popoli dei paesi sottosviluppati.

L'associazione valorizza la creazione di sinergie specifiche con tutti i soggetti, privati e pubblici, per il raggiungimento dei diversi obiettivi.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è l'Organo di Amministrazione.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 33 comma 1 del d.lgs. 3 Luglio 2017 n.117.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

L'Associazione si avvale, come sopra previsto, di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione. Il rimborso può essere erogato anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 d.P.R. 445/2000 purché non superi l'importo di EUR 10 giornalieri e EUR 150 mensili e l'Organo di Amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, che deve considerarsi sempre esclusa per le attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue o di organi.

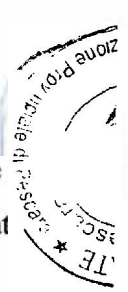
I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.



ART. 3)

Le attività orientate al perseguimento dei fini di cui sopra si annoverano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di:

- a) promuovere, realizzare e gestire attività e strutture a sostegno delle persone socialmente svantaggiate (diversamente abili, minori, anziani, immigrati, alcolisti, tossicodipendenti, malati, poveri) e alle loro famiglie: centri di accoglienza, centri diurni, centri residenziali, comunità, case famiglia, gruppi appartamento, centri di assistenza, di riabilitazione, di produzione, di ritrovo, ricreativi, mensa dei poveri, banco alimentare ecc.;
- b) promuovere realizzare e gestire attività e strutture di accoglienza sia residenziali che semiresidenziali, di aggregazione e animazione, per ragazzi e giovani, per gruppi associati, gruppi religiosi, politici, culturali, ricreativi, di famiglie ecc (campi scuola, convegni, pellegrinaggi, route, giornate di studi, seminari, workshop, conferenze, ritiri ecc);
- c) promuovere e organizzare visite culturali e a strutture sociali di interesse specifico, viaggi, gite, manifestazioni sportive ecc.;
- d) organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni sui problemi sociali specifici e generici;
- e) promuovere e realizzare iniziative culturali ed interventi formativi a favore di persone dedite all'assistenza ed al recupero dell'emarginato in genere;
- f) promuovere e realizzare iniziative culturali ed interventi formativi per emarginati in genere aventi per scopo il graduale reinserimento nel tessuto sociale esistente;
- g) promuovere, realizzare e diffondere anche gratuitamente materiale audiovisivo, films, giornali, riviste, libri e stampati di ogni genere su argomenti specifici e generici o articoli o prodotti o altro purché abbiano quale primario scopo quello di informare, sensibilizzare, prevenire, combattere e risolvere i problemi sociali in genere, compreso il recupero dell'emarginato, la difesa dell'ambiente, promozione culturale e memoria storica;
- h) promuovere e svolgere attività di prevenzione presso tutte le istituzioni pubbliche e private quale scuole, fabbriche, condomini ecc.;
- i) creare un centro di informazione, consulenza legale e assistenza psicologica attraverso la raccolta di dati, notizie e documentazioni sulle diverse problematiche sociali, a disposizione di tutti i Soci, gli assistiti e quanti, singoli e famiglie, presentano difficoltà legate alla loro realtà di disagio;

- 
- j) creare un centro di raccolta dati relativi ai bisognosi di aiuto di ogni genere e a quanti, per aziende, enti, associazioni, questo aiuto sono disposti a dare, compresa una sezione riservata offerte, richieste di lavoro e prestazioni varie, nonché scambi di corrispondenza, ecc.;
- k) istituire eventuali premi, riconoscimenti e borse di studio sia per tutti coloro che pur afflitti da notevoli problemi, riescono a reinserirsi ed emergere o comunque dare esempio di bontà e forte volontà, che per tutte le persone, le aziende, gli enti, le associazioni, ecc, che si siano distinte con interventi diretti o indiretti purché finalizzati al raggiungimento degli stessi scopi dell'Associazione;
- l) promuovere iniziative intese ad assicurare eventuale credito bancario a persone, enti, istituti, associazioni, ecc. che abbiano la necessità di investire sul capitale umano e ambientale;
- m) intervenire presso istituzioni preposte e non ad elargire fondi o comunque aiuti a favore di quanti aventi diritto o comunque bisogno;
- n) provvedere alla realizzazione e gestione di propri mezzi di informazione anche con terzi e per conto terzi purché complessivamente si punti al raggiungimento delle stesse finalità;
- o) promuovere intese con altre associazioni, comunità, centri, ecc, aventi gli stessi scopi o scopi simili, in modo che, ove necessario, poter dar vita ad iniziative comuni, oltre ad acquisire le reciproche esperienze;
- p) provvedere alla designazione ed alla nomina di propri rappresentanti presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni, consulte ed organizzazioni in genere;
- q) organizzare e promuovere mostre-mercato o quanto altro possa favorire la commercializzazione di prodotti, articoli o servizi per conto di emarginati in genere, compresa l'eventuale creazione di uno specifico marchio collettivo;
- r) promuovere e organizzare manifestazioni e concorsi a premi, manifestazioni sportive, di spettacolo o altro aventi quale unico scopo la raccolta di fondi utili al raggiungimento degli scopi sociali;
- s) organizzare manifestazioni atti a sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni preposte verso i principali problemi o aderire ad iniziative da altri organizzate o proposte purché abbiano quale fine ultimo, almeno intenzionalmente, il raggiungimento degli stessi scopi dell'Associazione;
- t) intervenire presso tutte le istituzioni preposte, attraverso tutti i mezzi possibili, affinché vengano rispettate le leggi e i tempi di applicazione delle stesse quando queste sono a favore del raggiungimento degli obiettivi prefissi dall'Associazione ed ove dette leggi risultassero carenti o inadeguate ai tempi e ai problemi o addirittura inesistenti, l'Associazione si fa obbligo di denunciare dette lacune e di intervenire direttamente con suggerimenti o proposte adeguate ed



necessario con petizioni popolari, proposte di referendum e quanto altro indispensabile alla soluzione del problema. Costituirsi parte civile e intervenire ogni volta se ne presenti opportunità e sempre nei termini e con i mezzi legali ritenuti più idonei per ogni singola circostanza contro chiunque, con il proprio comportamento o attraverso terzi o altri mezzi, danneggi o abbia intenzione di danneggiare quanto oggetto di tutela per il raggiungimento del fine ultimo dell'Associazione;

u) iniziative varie per la raccolta dei fondi destinati a finanziare le attività del presente statuto.

TITOLO II - SOCI

Soci e simpatizzanti - loro obblighi, diritti e contributi.

ART. 4) Simpatizzante

Sono considerati simpatizzanti tutti coloro che contribuiscono al finanziamento dell'Associazione con il versamento di un contributo libero, tramite il conto corrente postale intestato all'Associazione o altro mezzo, purché sia prevista regolare ricevuta. Eventualmente attraverso altre forme o mezzi che il Consiglio Direttivo andrà man mano a stabilire. I simpatizzanti non sono soci e non acquisiscono la titolarità dei diritti e degli obblighi degli stessi.

ART. 5) Socio ordinario

Sono considerati Soci ordinari tutti coloro che, oltre a condividerne e a diffonderne gli scopi, prestano la loro opera volontaria e contribuiscono al finanziamento dell'Associazione mediante il versamento di un contributo stabilito dal Consiglio Direttivo e la messa a disposizione del corrispondente in beni. A tutti i Soci ordinari viene rilasciata regolare tessera della validità di un anno.

Art. 6) - Identità dei Soci.

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

L'associazione, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, non consente alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione stessa.

Possono essere Soci dell'Associazione:



le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;

organizzazioni di volontariato;

altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

ART. 7) - Ammissione

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione dell'Organo di Amministrazione, che versano ogni anno la quota associativa eventualmente stabilita dall'Organo di Amministrazione, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

L'ammissione a socio, determinata in base al principio di non discriminazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta all'Organo di Amministrazione, che deve provvedere entro sessanta giorni.

In caso di rigetto della domanda, la deliberazione di rigetto deve essere motivata ed essere comunicata per iscritto all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

In caso di accoglimento della domanda l'iscrizione deve essere annotata sul libro dei soci.

In tutti i casi è facoltà del Consiglio Direttivo richiedere ulteriori documentazioni e ogni altro utile elemento idoneo alla identificazione e codificazione del Socio. Tutti i dati acquisiti attraverso ogni tipo di documentazione saranno riservate e, se utilizzate, lo saranno solo in forma riassuntiva, statistica o generica. Tutte le domande e le dichiarazioni devono essere firmate personalmente dal richiedente ed ove trattasi di impresa dal legale rappresentante.

I documenti acquisiti sotto qualsiasi forma non vengono restituiti neanche nei casi di delibera negativa per la quale non prevista la motivazione, neanche se specificatamente richiesta.

Art. 8) - Rappresentanza degli enti associati

associati in tutti i rapporti con l'associazione devono essere rappresentati dal legale rappresentante. In alcuni casi, in accordo con il Consiglio Direttivo, l'impresa può essere rappresentata da altri dirigenti, ma sempre e solo su delega formalmente espressa legalmente valida.

ART. 9)

Su delibera del Consiglio Direttivo le quote sociali ed ogni altro tipo di contributo possono essere aumentate qualsiasi momento purchè nei limiti del dieci per cento annuo oltre al tasso di inflazione ufficiale.

ART. 10) - Obblighi dei Soci

Tutti i Soci con la domanda di ammissione, anche ove non specificato, si obbligano a tutti gli effetti di legge a rispetto del presente Statuto in ogni sua parte e a uniformarsi a qualsiasi successiva deliberazione legalmente adottata dagli organi sociali.

Tutti i Soci si impegnano a mantenere un comportamento moralmente e socialmente ineccepibile in qualsiasi circostanza sotto ogni aspetto, anche al di fuori di ogni rapporto con l'Associazione. Non è conforme con le finalità dell'associazione, e viene espressamente esclusa, la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, si impegnano con la domanda di adesione:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- 3) a versare la quota associativa;
- 4) a prestare la loro opera a favore della associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

ART. 11) - Esercizio dei diritti sociali

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,
- 2) a partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.

Ogni associato ha comunque diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'Organo di Amministrazione e presso la sede dell'Associazione.

ART. 12) - Numero dei soci.

Il numero dei soci è illimitato.

ART. 13) - Periodicità delle quote sociali.

Le quote sociali stabilite anche ove non specificato sono riferite ad un solo anno di adesione a partire dal giorno cui il versamento è stato effettuato.

ART. 14) Durata delle adesioni.

La durata dell'adesione è di un anno a partire dalla data di versamento della quota sociale stabilita e può essere prorogata di anno in anno automaticamente con il versamento della relativa quota.

ART. 15) Cessazione della qualità di socio.

I soci cessano di appartenere all'associazione:

per mancato rinnovo dell'adesione o altro;

per decesso, dimissioni o esclusione.

L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati, per iscritto o telematicamente, al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento. Il provvedimento di decadenza o esclusione dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto o escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Le dimissioni da parte dei soci devono essere comunicate in forma scritta all'associazione almeno un mese prima dello scadere dell'anno in corso.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per un anno.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 16) Organi dell'Associazione

sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e 2 Vicepresidenti;
- d) il Tesoriere;
- e) il Direttore Generale (o segretario)
- f) i Probiviri;
- g) l'organo di controllo e il revisore legale (eventuali)

L'elezione degli organi dell'associazione, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 17) Assemblea dei Soci

L'assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ogni socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe, munite della fotocopia del documento di identità del delegante. Ogni associato ha diritto ad un voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso presidente o il consiglio direttivo o un terzo dei soci lo richieda.

Le convocazioni sono effettuate mediante affissione di avviso nella bacheca della sede sociale e contestuale avviso, per lettera o telematico, da recapitarsi ai soci, il tutto almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.



L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea tenuto dal segretario.

È devoluta al Presidente con il concorso del Direttore Generale la constatazione della legale costituzione dell'Assemblea. IL Segretario dell'Assemblea è il Direttore generale dell'Associazione o persona da lui delegata per iscritto, o in difetto, del Socio eletto dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice-Presidente più anziano prima per carica, poi per età.

Le deleghe vanno conservate fra gli atti sociali.

ART. 18) - Competenze dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria:

- a) elegge e nomina o revoca i componenti degli organi sociali;
- b) elegge e nomina o revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di



abilità nei loro confronti;
era sull'esclusione degli associati;
va l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti di carattere straordinario e di interesse generale all'ordine del giorno e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal presidente o in sua assenza dal vice-presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del consiglio direttivo eletto fra i presenti.

ART. 19) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, eletto dall'Assemblea degli Associati.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate.

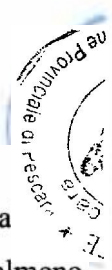
Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri tra il minimo di 5 e il massimo di 9

L'assemblea ne decide il numero. Al loro interno vengono eletti:

- a) il Presidente e i 2 Vice-Presidenti;
- b) i Presidenti delle Sezioni, qualora siano istituite;
- c) il Tesoriere;
- d) il Direttore Generale.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente dell'Associazione mediante affissione nel locale della sede sociale e contestuale comunicazione per lettera o mail o pec o altra modalità telematica almeno 5 giorni prima della



riunione salvo casi di eccezionale urgenza per i quali il termine è ridotto a giorni 2.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo presso la sede sociale od in altro luogo ogni qua-
ciò appaia opportuno o lo richieda il Comitato di Presidenza o ne facciano richiesta scritta almeno
due Consiglieri.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei Consiglieri fra i quali il
Presidente o un Vice—Presidente o il Direttore Generale.

Per la partecipazione alle riunioni non sono ammesse deleghe.

Ciascun Consigliere ha diritto ad un voto, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti, nel
caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Le decisioni saranno sempre adottate con voto
palese.

I verbali di ogni adunanza del consiglio, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da
chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati
atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

Può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype,
videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo
svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari
oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli
argomenti all'ordine del giorno.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso
strumenti di comunicazione a distanza.

Qualora taluno dei Consiglieri, rimanga assente, (salvo cause di forza maggiore) per più di due volte
consecutive, decadrà automaticamente dall'incarico e sarà sostituito dal primo dei non eletti, lo stesso
dicasi in caso di dimissioni. Qualora detta sostituzione nei detti termini non sia possibile, viene senza
ritardo convocata l'assemblea per l'elezione del componente mancante il quale, in ogni caso, espleta
il suo mandato fino alla scadenza di quello del Consiglio nel quale entra a far parte.

In caso di assenza del Presidente, la Presidenza verrà assunta dal Vice—Presidente più anziano prima
per carica poi per età. Il Consiglio direttivo rimane in carica di fatto e con tutti i poteri, fino al
rinnovo delle cariche all'interno del nuovo Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea, che va

convocata 3 mesi dalla scadenza naturale, che è sempre del 31 Dicembre

ART. 20) Competenze del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi. Lo stesso:

- Elege il Presidente, il vice Presidente e il segretario-tesoriere,
- Determina eventualmente la quota associativa annuale
- Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea
- Delibera circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- Predispone le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte, sottoponendo le stesse all'approvazione dell'assemblea;
- Individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale
- Stabilisce l'eventuale quota associativa e gli eventuali contributi straordinari.
- delibera su quanto è necessario per la migliore attuazione degli scopi sociali;
- nomina i rappresentanti dell'Associazione presso Enti, amministrazioni, istituti, commissioni ed organizzazioni in genere;
- promuove ed attua tutto quanto appare utile per il raggiungimento degli scopi statutari;
- stabilisce i compiti e le attribuzioni del Collegio dei probiviri e fissa la sua organizzazione se demandato all'Assemblea;
- ratifica le deliberazioni delle sezioni, Commissioni, Comitati, qualora non ritenga opportuno decidere nel merito, rimette le decisioni alla Assemblea;
- nomina, qualora lo ritenga opportuno, Dirigenti o commissioni o comitati per determinati scopi o lavori, chiamando a farne parte anche persone estranee all'Associazione; assume l'iniziativa delle proposte di utilità generale;
- determina il numero dei Vice-Presidenti e li elegge;
- assume e licenzia il personale e determina il compenso ai collaboratori nei limiti specificati all'art. 2 fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- determina i criteri del rimborso spese sia a favore dei soci volontari sia favore dei membri stessi del Consiglio;

- 
- delibera circa l'Istituzione di Sezioni, Commissioni, Comitati, Servizi e ogni altro organismo utile fissandone i compiti ed i componenti eventualmente delegando a farne parte componenti del Consiglio Direttivo con o senza diritto di voto;
 - delibera l'eventuale acquisto di beni mobili ed immobili;
 - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e compila l'eventuale regolamento interno;
 - dà l'adesione dell'Associazione ad organismi consortili;
 - delibera tutto quanto ritenuto opportuno per la migliore gestione delle attività dell'Associazione tutto quanto ritenuto opportuno per il raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 21) Deliberazione di organi dell'Associazione

Le deliberazioni delle Sezioni, Commissioni, Servizi, Comitati ed ogni altro Organismo costituito dall'Associazione, la impegnano verso terzi solo nel caso in cui tale facoltà sia concessa espressamente al momento della costituzione dell'organismo e comunque siano ratificate da parte del Consiglio Direttivo.

Nel caso di mancata ratifica il Presidente o il responsabile dell'Organismo che ha presentato la deliberazione della quale il Consiglio o l'Assemblea abbia respinto la ratifica o non abbia provveduto sulla domanda di ratifica entro 120 giorni alla richiesta, può reclamare al Collegio dei Probiviri depositando il reclamo in duplice copia presso la Segreteria entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di negata ratifica o rispettivamente entro 20 giorni dopo la scadenza dei 120 giorni dalla presentazione della domanda di ratifica senza che su di esso sia stato provveduto.

ART. 22) Competenze del Presidente

Il Presidente ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale dell'Associazione, anche in giudizio, sia nei confronti degli associati, sia nei confronti dei terzi. Provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Comitato di Presidenza e del Consiglio Direttivo, provvede all'amministrazione ordinaria dell'Associazione, alla vigilanza dell'adempimento degli uffici e servizi.

Nello svolgimento dei suoi compiti e delle sue funzioni il Presidente si mantiene in continuo contatto con i Vice-Presidenti e con i Presidenti delle Sezioni, qualora siano istituite, al fine della elaborazione collegiale delle direttive della loro attività.

Il Presidente può delegare alcune delle sue attribuzioni ai Vice-Presidenti, singolarmente o collegialmente al Direttore Generale o ad altri membri del Consiglio Direttivo.

Tutte le attribuzioni del Presidente in caso di sua assenza, sono esercitate dal Vice-Presidente più

), prima per carica poi per età.

idente dura in carica 3 anni e può essere rieletto.

ART. 23) Vice-Presidenti

I Vice-Presidenti sono nominati dal Consiglio d'Amministrazione; durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.

ART. 24) Il Tesoriere

Il Tesoriere provvede alla gestione finanziaria dell'Associazione in funzione di quanto previsto dal bilancio preventivo approvato dall'assemblea o può demandare questo compito al Direttore Generale. Il tesoriere dura in carica tre anni e può essere rieletto.

ART. 25) - Direttore Generale - Se retario

Il Direttore Generale viene eletto all'interno del Consiglio Direttivo e riceve le direttive esclusivamente dal Presidente. Egli dirige più uffici e rappresenta il Presidente nel sovrintendere tutti gli uffici; ciò in forza del presente Statuto e senza necessità di specifiche deleghe. Egli può partecipare alle riunioni di tutti gli organi dell'Associazione (con diritto di voto, se demandato dal Consiglio Direttivo).

Egli attua le direttive del Presidente in conformità dei deliberati degli Organi dell'Associazione. Mantiene i rapporti all'esterno dell'Associazione.

Art. 26) – Organo di controllo e Revisore

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del Dlgs. 117/2017. In difetto la nomina è facoltativa.

L'organo di controllo è composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche

individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi devono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

L'Organo di Controllo esercita in ogni caso i compiti e le facoltà previste dall'art. 30 commi 6-7-8 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del Dlgs. 117/2017. In difetto la nomina è facoltativa.

L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 27) - Collegio dei Probiviri

Collegio dei probiviri è facoltativo e se eletto è composto di tre membri, nominati dall'Assemblea. I Probiviri sono scelte fra persone di specchiata moralità e di particolare competenza dei problemi dell'Associazione.

I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri giudica collegialmente ed a maggioranza di voti in via equitativa e senza formalità e nomina al suo interno il Presidente del Collegio.

Nell'espletamento dei loro compiti, i Probiviri, possono quando occorra, avvalersi di tecnici.



Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri, sono inoppugnabili, salvi i poteri del Consiglio Direttivo. e eventuali competenze e spese saranno a carico delle parti, che hanno provocato l'intervento dei Probiviri e saranno liquidate dal Collegio stesso nella sua decisione, fermo il vincolo di solidarietà dell'Associazione nei confronti dei Probiviri.

In ogni caso il reclamante, all'atto del deposito del reclamo, deve versare all'Associazione, un deposito cauzionale pari alla somma che sarà stabilita dal Consiglio Direttivo caso per caso. Il deposito cauzionale sarà rimborsato al depositante, integralmente o parzialmente, a seconda che il reclamo sia accolto totalmente o parzialmente solamente a seguito di ordine di rimborso, totale o parziale emesso dal Collegio dei Probiviri nella decisione che definisce la vertenza.

ART. 28) Sezioni

L'Associazione può articolarsi in sezioni e nell'ambito di ogni Sezione possono essere costituiti dei gruppi omogenei. Le sezioni hanno poteri solo consultivi e di attuazione delle decisioni del Direttivo. Le Sezioni hanno sede Giuridica presso la Sede dell'Associazione.

Gli aderenti di ogni Sezione eleggeranno il Presidente di Sezione e la relativa Commissione esecutiva, con mandato la cui durata deve coincidere con la durata in carica del Consiglio direttivo dell'Associazione.

Il Presidente può essere rieletto e può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ma senza diritto di voto e non può contemporaneamente rivestire altra carica, salvo delibera del Consiglio Direttivo.

Le Sezioni sono istituite dal Consiglio Direttivo I compiti delle sezioni sono i seguenti:

- a) svolgere ogni attività a difesa degli interessi dei propri aderenti e dei propri assistiti in armonia con gli scopi e le attività dell'Associazione (artt. 2 e 3) ma sempre su direttiva e approvazione del Consiglio Direttivo;
- b) formulare pareri o proposte da sottoporre ai competenti organi dell'Associazione;
- c) esaminare ed esprimere il parere sulle proposte che il Consiglio direttivo ritiene di dover loro sottoporre;
- d) effettuare consultazioni preventive sugli argomenti posti in discussione al Consiglio direttivo o dell'Assemblea dell'Associazione.
- e) Alle riunioni degli organi direttivi delle Sezioni possono partecipare: il Presidente dell'associazione, il Direttore Generale o altri Consiglieri se demandati dal Consiglio Direttivo, eventualmente anche con diritto di voto (art. 26/r).

TITOLO IV - FONDI-SCIoglimento

ART. 29) Fondo comune e Bilancio

L'associazione è amministrativamente e patrimonialmente autonoma; essa trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) quote associative;
- 2) contributi pubblici e privati;
- 3) contributi dello stato, di enti e istituzioni pubbliche e private o di organismi internazionali;
- 4) donazioni e lasciti testamentari;
- 5) rendite patrimoniali;
- 6) raccolte fondi;
- 7) entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017).

Le quote associative annuali sono stabilite dal consiglio direttivo. Eventuali contributi straordinari sono stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

L'adesione all'associazione non prevede obblighi di finanziamento o esborso ulteriori rispetto al versamento originario, se previsto, e alla quota annuale.

È sempre facoltà degli aderenti effettuare versamenti ulteriori a favore dell'associazione.

Tutti i versamenti, a qualunque titolo effettuati, sono a fondo perduto.

Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti dei soci fondatori.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Comitato di Presidenza provvede all'Amministrazione del fondo comune secondo le direttive del Comitato Direttivo.

Gli esercizi sociali coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale,

dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione entro il 30 aprile ovvero entro diverso termine, prorogato dal Consiglio Direttivo, che consenta il tempestivo deposito del bilancio stesso presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, ogni anno, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro i medesimi termini sopra previsti per la definitiva approvazione.

ART. 30) - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche uno o più liquidatori. L'assemblea che delibera lo scioglimento delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 31) Libri Sociali e tutela dei diritti degli associati

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione deve tenere: a) il libro degli associati o aderenti; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle

assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Al fine di garantire i diritti di informazione e trasparenza, tutti i soci sono registrate all'interno di apposito Registro-Libro dei soci, tenuto a cura dell'organo di amministrazione, che ne cura il puntuale aggiornamento.

Tutte le assemblee, verbali e delibere vengono registrate in apposito Libro-Quaderno dei Verbali tenuto a cura dell'organo di amministrazione, che ne cura il puntuale aggiornamento.

Tutti i soci hanno diritto di prendere visione, dando congruo preavviso e mediante comunicazione scritta motivata all'organo di amministrazione, dei Registri.

ART. 32) Disposizioni varie

Anche ove non specificato le scadenze di tutte le cariche sociali o comunque ad esse collegate, devono coincidere con quelle del consiglio Direttivo.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia ed in particolare quelle del D. Lgs. 117/2017.

In tutti i casi di eventuali controversie quale Foro competente si intende la città sede Giuridica dell'Associazione.

2007 1:20

